

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4301 del 09/08/2017
Oggetto	D.LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, PRESENTATO DALLA SOCIETA' PADANA ENERGIA PER LA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO "LA CENTRALE QUARTO ̀ POZZO 1", IN COMUNE DI PODENZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4430 del 08/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, PRESENTATO DALLA SOCIETA' PADANA ENERGIA PER LA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO "LA CENTRALE QUARTO – POZZO 1", IN COMUNE DI PODENZANO.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate le seguenti disposizioni ed atti:

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle **Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss)**;

Visto inoltre:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordato che:

- con lettera prot. GP09-2015U0274 – MI CT/mc del 03/09/2015 (prot. prov.li n. 54764, 54767, 54768 e 54769 del 04/09/2015), la Società Padana Energia aveva comunicato, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nell'area del sito denominato "Centrale Quarto – Pozzo 1", in Comune di Podenzano;
- con Determinazione Dirigenziale della SAC dell'Arpae di Piacenza n. DET-AMB-2016-1455 del 16/05/2016 era stato approvato il documento "Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Revisione", relativo alla contaminazione rinvenuta presso il medesimo sito "Centrale Quarto – Pozzo 1";

- con lettera prot. GP09-2016U0471 – FO PC/mc del 10/11/2016 (prot. Arpae n. 12618 del 14/11/2016), la Società Padana Energia aveva trasmesso il documento di **Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06**;
- la conferenza di servizi in data 11/01/2017, convocata con nota prot. Arpae di Piacenza 14068 del 19/12/2016, aveva sospeso la valutazione del suddetto documento in attesa della produzione (da parte della Società Padana Energia) di un nuovo documento di analisi di rischio alla luce delle considerazioni e problematiche emerse nella stessa conferenza;
- con lettera prot. GP09-2017U0046 PV/mc del 13/02/2017 (prot. Arpae n. 1628 del 14/02/2017) la società Padana Energia chiedeva:
 1. di poter procedere alla realizzazione di punti di monitoraggio soil gas ai fini della verifica dei risultati dell'Analisi di rischio;
 2. la proroga di 30 giorni (entro il 10/04/2017) per la presentazione della revisione del documento di Analisi di rischio;
- con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza - prot. 2105 del 24/02/2017 - veniva comunicato alla Società Padana Energia *"di non rilevare motivi ostativi in merito alla dilazione del termine richiesto di 30 giorni (e quindi fino al 10 aprile 2017) per la presentazione della revisione del documento Analisi di Rischio"*, e ricordava, inoltre, che *"nella conferenza di servizi verranno valutati ed eventualmente approvati i valori attesi delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate in modalità inversa dal modello, senza considerare pertanto i risultati dei soil-gas le cui modalità di svolgimento (di cui non si ricorda discussione nella seduta del 10-01-2017) dovranno essere oggetto di valutazione ed approvazione nella medesima conferenza di servizi"*;
- con lettera prot. GP09-2017U0116 – PV/mc del 07/04/2017 (prot. Arpae n. 4227 del 11/04/2017), la Società Padana Energia aveva trasmesso il documento di **Analisi di rischio sito specifica – revisione 1**;
- con nota prot. 5583 del 12/05/2017, la SAC dell'Arpae di Piacenza aveva richiesto integrazioni al suddetto documento (ed in particolare di valutare di tutti i possibili scenari di esposizione al rischio ai fini della futura restituzione dell'area ad uso agricolo);
- con lettera prot. GP09-2017U0202 – PV/mc del 06/06/2017 (prot. Arpae n. 6693 del 07/06/2017), la Società Padana Energia ha trasmesso il documento di **"Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica"**;
- con lettera prot. 49217 del 05/07/2017 l'Azienda USL di Piacenza, rispetto al documento di cui al punto precedente, ha comunicato *"di non avere osservazioni di particolare rilievo da esprimere relativamente al progetto di bonifica di cui trattasi"*.

Rilevato che:

- le risultanze delle indagini di caratterizzazione realizzate dalla Società Padana Energia hanno evidenziato:
 1. per la matrice suolo superficiale valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri *metalli (Berillio, Cobalto, Cadmio), metilfenolo m-,p-,, clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo*, con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;
 2. per la matrice suolo profondo valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri *metilfenolo m-,p-,, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, diclorometano, idrocarburi pesanti (C>12)*, con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5

della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;

3. per la matrice acque sotterranee, i campionamenti del 28/07/2015 e del 10/11/2015 (quest'ultimo eseguito in contraddittorio con il Servizio Territoriale di questa Agenzia), hanno evidenziato la conformità, per i parametri ricercati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), con riferimento alla Tabella 2 di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del citato D.Lgs 152/2006;

Rilevato che l'analisi di rischio (comprendente i seguenti documenti trasmessi dalla Società Padana Energia: Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, Analisi di rischio sito specifica – revisione 1, Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica) è stata eseguita facendo riferimento sia allo **stato attuale**, sia allo **stato futuro** dell'area in argomento, utilizzando la "modalità inversa", standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio – CSR), così come stabilito dall'Allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risknet";

Precisato che l'analisi di rischio effettuata in relazione allo **stato attuale** (utilizzo industriale dell'area):

- ha considerato, rispetto ai bersagli presi in considerazione (lavoratori e falda), i seguenti "scenari" di esposizione ai contaminanti:
 - lavoratori esposti a ingestione, contatto dermico, inalazione particolato e inalazione di vapori all'aperto (outdoor);
 - lisciviazione e trasporto in falda,
- ha verificato, attraverso il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti ricercati, l'accettabilità del rischio per i suddetti "scenari" di esposizione considerati;
- ha concluso affermando che *"dal confronto tra le CSR calcolate per le matrici suolo superficiale e suolo profondo con le concentrazioni rilevate in sito non si osservano superamenti delle CSR"*;

Precisato altresì che l'analisi di rischio effettuata in relazione allo **stato futuro** (restituzione dell'area ad uso agricolo dell'area):

- ha considerato, rispetto ai bersagli presi in considerazione (adulti e bambini, falda) i seguenti "scenari" di esposizione ai contaminanti:
 - adulti e bambini esposti a ingestione, contatto dermico, inalazione particolato, inalazione di vapori all'aperto (outdoor) ed in locali chiusi (indoor);
 - assunzione di prodotti agricoli;
 - lisciviazione e trasporto in falda,
- ha verificato, attraverso il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti (metalli, fenoli e idrocarburi) la presenza di rischio per alcuni "scenari" di esposizione;
- ha concluso affermando che *"per quanto sopra riportato il sito risulta contaminato e pertanto si prevede un intervento di bonifica...omississ.."*;

Preso atto che i richiamati documenti ("Analisi di rischio sito specifica – revisione 1", "Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica") contengono anche:

- la proposta di monitoraggio dei soil-gas relativamente al parametro idrocarburi;
- il progetto degli interventi di scavo ed avvio a rifiuto dei terreni contaminati da fenoli e metalli,

Rilevato che l'esito delle prime due campagne di monitoraggio dei soil-gas ha mostrato (per il parametro idrocarburi) assenza di rischio per il percorso diretto di volatilizzazione;

Ricordato che al termine della campagna di monitoraggio dei soil-gas dovrà essere eventualmente presentato, nel caso si ottengano valori diversi da quelli delle prime due campagne, il documento di analisi di rischio aggiornato in relazione ai diversi valori riscontrati;

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 7228 del 19/06/2017, ha concluso i propri lavori in data 13/07/2017, come da verbale in atti, pervenendo all'espressione di un parere positivo all'approvazione dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica ("Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06", "Analisi di rischio sito specifica – revisione 1", "Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica") con le seguenti prescrizioni:

- i lavori di bonifica dovranno essere iniziati entro il mese di novembre 2017;
- delle diverse operazioni che la Società Padana Energia andrà ad effettuare nel sito oggetto d'intervento dovrà essere data, in tempi congrui, apposita comunicazione all'Arpae – per consentire il contraddittorio – ed al Comune di Podenzano,

Ritenuto, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, di dover quantificare in €. 34.264,50 (euro trentaquattromiladuecentosessantaquattro/50), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 68.529,00), la garanzia finanziaria che dovrà essere fornita in favore dell'Arpae, sottoforma di fideiussione, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

Ricordato che la suddetta fideiussione:

- dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e il suo svincolo potrà aver luogo solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art 248 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere intestata al seguente beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po, n. 5 - 40139 Bologna;
- dovrà essere trasmessa, in originale, all'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, sede di Via XXI Aprile, n. 48 - 29121 Piacenza (PC);

Verificato che, la Società Padana Energia ha effettuato il pagamento dei seguenti oneri istruttori, €. 646,00 ed €. 346,00, previsti rispettivamente al punto 12.08.05.02 (Approvazione dell'analisi di rischio) ed al punto 12.08.05.06 (Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza) di cui al "Tariffario delle prestazioni Arpae", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2016;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96

del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 88 del 28/07/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare** ed **autorizzare**, ai sensi dell'art. 242 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, "l'analisi di rischio e l'attuazione del progetto di bonifica" trasmessi dalla Società Padana Energia con note prot. GP09-2016U0471 – FO PC/mc del 10/11/2016 (prot. Arpae n. 12618 del 14/11/2016), prot. GP09-2017U0116 – PV/mc del 07/04/2017 (prot. Arpae n. 4227 del 11/04/2017) e prot. GP09-2017U0202 – PV/mc del 06/06/2017 (prot. Arpae n. 6693 del 07/06/2017), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i lavori di bonifica dovranno essere iniziati entro il mese di novembre 2017;
 - delle diverse operazioni che la Società Padana Energia andrà ad effettuare nel sito oggetto d'intervento dovrà essere data, in tempi congrui, apposita comunicazione all'Arpae – per consentire il contraddittorio – ed al Comune di Podenzano;
2. di **stabilire** che prima dell'inizio dei lavori di bonifica, dovrà essere fornita la prevista garanzia finanziaria all'Arpae, sottoforma di fideiussione, che si quantifica in €. 34.264,50 (euro trentaquattromiladuecentosessantaquattro/50), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 68.529,00). Tale fideiussione dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e lo svincolo potrà avvenire solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. N° 152/2006;
3. di **stabilire, inoltre, che** il monitoraggio delle acque sotterranee, previsto per un periodo di due anni con cadenza trimestrale, potrà avere inizio solo una volta ultimati gli interventi di bonifica autorizzati;
4. l'**invio** del presente Atto a:
 - Società Padana Energia S.p.a.;
 - Comune di Podenzano;
 - Azienda U.S.L. di Piacenza;
 - ENI S.p.a.;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.